

Legge regionale 8 gennaio 2025, n. 6

**Disposizioni in materia di agriturismo d'epoca e di comunicazione dei dati. Modifiche alla l.r. 30/2003.**

(Bollettino Ufficiale n. 3, parte prima, del 10.01.2025 )

INDICE

**PREAMBOLO**

Art. 1 Agriturismo d'epoca. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003

Art. 2 Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003

Art. 3 Entrata in vigore

Art. 4 Clausola di neutralità finanziaria

**PREAMBOLO**

Il Consiglio regionale

Visto l'articolo 117, comma quarto, della Costituzione;

Visto l'articolo 4, comma 1, lettere n) ed o), dello Statuto;

Vista la legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana);

Vista la legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo);

Considerato quanto segue:

1. In analogia a quanto previsto dall'articolo 45 (Residenze d'epoca) della l.r. 61/2024, si prevede che gli agriturismi che alloggiavano i propri ospiti in immobili di particolare pregio storico-architettonico possano assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca";

2. Per adeguarsi alla nuova "governance" in materia di sistema informativo regionale del turismo posta dalla l.r. 61/2024 e, in particolare, alle nuove competenze attribuite alle comunità d'ambito turistico o unioni dei comuni, è necessario modificare le disposizioni relative all'obbligo di comunicazione dei flussi turistici da parte dell'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche;

3. Al fine di consentire una rapida attivazione degli interventi previsti dalla presente legge, è necessario disporre l'entrata in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

Approva la presente legge

*Art. 1*

*Agriturismo d'epoca. Modifiche all'articolo 3 della l.r. 30/2003*

1. Dopo il comma 2 bis dell'articolo 3 della legge regionale 23 giugno 2003, n. 30 (Disciplina delle attività agrituristiche, delle fattorie didattiche, dell'enoturismo e dell'oleoturismo in Toscana) è aggiunto il seguente:

*" 2 ter. Gli agriturismi che offrono alloggi ubicati in complessi immobiliari di particolare pregio storico-architettonico assoggettati ai vincoli previsti dal decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42 (Codice dei beni culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10 della legge 6 luglio 2002, n. 137), possono assumere la denominazione aggiuntiva di "agriturismo d'epoca".*

*Art. 2*

*Obblighi di comunicazione dei dati. Sostituzione dell'articolo 10 della l.r. 30/2003*

1. L'articolo 10 della l.r. 30/2003 è sostituito dal seguente:

*" Art. 10 Obblighi di comunicazione dei dati*

*1. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche è tenuto alla comunicazione dei dati richiesti per le finalità di cui all'articolo 13, comma 1, lettere a) e b), della legge regionale 31 dicembre 2024, n. 61 (Testo unico del turismo) al comune capofila della comunità d'ambito turistico o all'unione dei comuni competente per territorio.*

*2. L'imprenditore agricolo che esercita le attività agrituristiche registra giornalmente, mediante apposita procedura telematica, i dati di cui al comma 1, nel rispetto della normativa vigente in materia di protezione e trattamento dei dati personali.*

*3. Le modalità e le tempistiche delle comunicazioni dei dati di cui al comma 1 sono disciplinate dalla Giunta regionale ai sensi dell'articolo 72 della l.r. 61/2024. "*

---

*Art. 3*

*Entrata in vigore*

1. La presente legge entra in vigore il giorno successivo alla data di pubblicazione sul Bollettino ufficiale della Regione Toscana.

*Art. 4*

*Clausola di neutralità finanziaria*

1. Dalla presente legge non derivano nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.